GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 15 ottobre 1923** — **Numero 242**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali, a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2037.
Abrogazione del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 631, che istituiva in Cuneo una scuola operaia per arti e mestieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 631, che istituisce in Cuneo una scuola operaia per arti e mestieri;

Considerato che per la mancanza di locali e per altre ragioni la scuola non ha potuto iniziare il suo funzionamento;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 631, che istituisce in Cuneo una scuola operaia per arti e mestieri, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 37. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2036.
Abrogazione del R. decreto 19 novembre 1921, n. 2147, che istituiva in Giovinazzo una scuola popolare operaia per arti e mestieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 2147, che istituisce in Giovinazzo (Bari) una scuola popolare operaia per arti e mestieri;

Considerato che la scuola predetta non ha potuto iniziare il suo funzionamento per mancanza di locali convenienti;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 19 novembre 1921, n. 2147, che istituisce in Giovinazzo (Bari), una scuola popolare operaia per arti e mestieri, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 36. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2038.
Soppressione della Regia scuola professionale « Zuccari », in Sant'Angelo in Vado.

Relazione di S. E. il Ministro per l'economia nazionale a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che sopprime la Regia scuola professionale « Zuccari », in Sant'Angelo in Vado.

SIRE,

Con decreto Ministeriale del 27 ottobre 1882 veniva istituita a Sant'Angelo in Vado (provincia di Pesaro Urbino) una scuola serale e domenicale di arte applicata all'industria; con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 110, p. s., la scuola veniva ordinata e recentemente con R. decreto 6 agosto 1922, n. 1239, si dava ad essa definitivo assetto come scuola per arti fabbrili. Senonchè, forse a causa della remota località priva di attività industriale, i risultati della scuola sono stati sempre assai scarsi; oltre a ciò gli Enti locali mostrano di non essere più disposti a concedere l'abituale tenue concorso finanziario di annue L. 10,000. Il Ministero perciò è venuto nella determinazione di sopprimere la scuola ed in ciò è appoggiato dal parere favorevole del Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, l'unito schema di decreto che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento per l'istruzione industriale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Visto il R. decreto 6 agosto 1922, n. 1239, sull'ordinamento della scuola professionale « Zuccari », in Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino);

Riconosciuto che la scuola predetta non ha dato finora risultati soddisfacenti ed è perciò opportuno disporne la soppressione;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale « Zuccari » in Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino), è soppressa.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'Ente e per il trattamento del personale attualmente in servizio, sarà provveduto a' termini delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 125 del regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 38. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2039.
Soppressione della Regia scuola popolare operaia femminile di Orvieto.

Relazione di S. E. il Ministro per l'economia nazionale a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che sopprime la Regia scuola popolare operaia femminile di Orvieto.

SIRE,

In accoglimento di un voto espresso dal Consiglio comunale di Orvieto, si provvedeva con R. decreto 24 febbraio 1918, n. 428, all'istituzione di una scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri in quella città e si stabiliva per la spesa di annuo mantenimento un contributo governativo di L. 18,000 ed il concorso del Comune in L. 9000. Tali contributi successivamente aumentati, in applicazione di recenti leggi dello Stato, fanno sì che il costo annuo della scuola raggiunge in complesso L. 100,000.

Senonchè l'aspettativa sui buoni risultati della scuola stessa e sul suo sviluppo sono state deluse ed ora la cittadinanza di Orvieto mostra di non avere più fiducia nell'attuale ordinamento dell'Ente; indice di tale sfavore è lo scarso numero delle alunne, 20 a 25, che frequentano la scuola. Il Consiglio superiore dell'istruzione industriale, a cui la questione è stata sottoposta ha espresso parere che la scuola in discorso sia soppressa, salvo a studiarne la ricostituzione con diversi intendimenti e che sia mantenuto il solo corso serale libero per operai.

Facendo adesione all'accennato parere ho predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 e il regolamento per l'istruzione industriale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1918, n. 428, che istituisce in Orvieto una scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri;

Riconosciuto che la scuola predetta non corrisponde ai bisogni dell'artigianato locale ed è perciò opportuno disporne la soppressione;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri di Orvieto, è soppressa.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'Ente e per il trattamento del personale attualmente in servizio sarà provveduto a' termini delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 125 del regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 39. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2040.
Soppressione della Regia scuola popolare operaia maschile e femminile di Treia.

Relazione di S. E. il Ministro per l'economia nazionale a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che sopprime la Regia scuola popolare operaia maschile e femminile di Treia.

SIRE,

Con R. decreto 15 aprile 1910, n. 108, p. s., venne istituita in Treia (Macerata) una scuola professionale di arti e mestieri, la quale venne riordinata con decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 1184, che stabilisce annui contributi del Governo e degli Enti locali per la somma complessiva di L. 28,100; in applicazione di recenti leggi, le quote di concorso aumentarono fino a raggiungere complessivamente la somma di oltre L. 110,000.

La detta scuola, forse per motivi attinenti alla mancanza di industrie nel luogo, non ha potuto svilupparsi, ed infatti essa è frequentata da uno scarso numero di alunni che non raggiunge la trentina. Il Consiglio superiore dell'istruzione industriale, che è stato sentito in proposito, ha espresso parere che la scuola in discorso sia soppressa e che sia adottato qualche temperamento per non danneggiare gli alunni.

Accogliendo il detto parere, ho disposto l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 e il regolamento per l'istruzione industriale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1918, n. 1184, sull'ordinamento della scuola popolare operaia maschile e femminile per arti e mestieri di Treia (Macerata);

Riconosciuto che la scuola predetta non è suscettibile di sviluppo, causa la mancanza di un ambiente industriale locale ed è perciò opportuno disporne la soppressione;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia maschile e femminile per arti e mestieri in Treia, è soppressa.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'Ente e per il trattamento del personale attualmente in servizio sarà provveduto a termini delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 125 del regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 40. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2070.
Destinazione provvisoria di insegnanti degli istituti nautici alla R. accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'ordinamento della R. accademia navale, approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e successive varianti;

Visto il R. decreto n. 388 del 4 febbraio 1923, circa il trattamento economico agli insegnanti degli istituti nautici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A coprire i posti vacanti nella R. accademia navale, in mancanza di vincitori di concorsi, possono essere chiamati temporaneamente entro un periodo non eccedente i due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i professori di ruolo della stessa materia dei Regi istituti nautici.

Art. 2.

L'insegnante trasferito provvisoriamente alla R. accademia navale continua ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli del personale insegnante dei Regi istituti nautici, ma percepisce lo stipendio e tutti gli assegni sui fondi stanziati per

il personale insegnante della R. accademia navale: non gli compete però alcuna indennità di missione, durante l'intero periodo di destinazione alla R. accademia navale, nè gli sarà corrisposto qualsiasi speciale compenso per l'incarico di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Alle cattedre dei Regi istituti nautici che si renderanno temporaneamente vacanti per effetto delle precedenti disposizioni si provvederà con personale supplente.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 70. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2066.
Radiazione della torpediniera « Airone » e radiazione temporanea delle bette « N. 20 » e « N. 22 » dal quadro del R. naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La torpediniera « Airone » è radiata dal quadro del R. naviglio.

Art. 2.

Le bette portafango « N. 20 » e « N. 22 », cedute al Ministero dei lavori pubblici, sono radiate temporaneamente dal quadro del R. naviglio con la data del 21 agosto 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 66. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2107.
Proroga del termine per l'apertura della succursale di Bari della società anonima « Credito fondiario sardo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 giugno 1922 con cui si autorizza la società anonima « Credito fondiario sardo » ad emettere cartelle fondiarie fino ad un ammontare di L. 100,000,000 e si fa obbligo alla società stessa di aprire nel termine di un anno sue agenzie in Napoli, Bari e Palermo;
Ritenuto che, mentre sono state aperte le agenzie di Napoli e Palermo, non è stato ancora possibile alla società predetta, per assoluta mancanza di locali, di aprire la succursale di Bari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 3 del R. decreto 4 giugno 1922 per l'apertura della succursale di Bari della società anonima « Credito fondiario sardo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 107. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2116.
Riforma delle leggi degli istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il testo unico delle leggi riguardanti la cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per l'interno e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 4° comma dell'articolo 12 della legge sul monte pensioni (testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 1ª) è sostituito il seguente:

« I contributi nella misura complessiva stabilita dall'articolo 8, con l'eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati nelle sezioni di tesoreria nel mese di aprile di ogni anno, dall'Ente che amministra la scuola, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per i contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa verso gli altri Enti interessati, per le loro quote di concorso ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'articolo 34 della legge sul monte pensioni, il 2° comma dell'articolo 35 della legge sulla cassa di previdenza a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali (testo unico 17 giugno 1915, n. 968) l'articolo 20 della legge sulla cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari e l'articolo 20 della legge sulla cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili (libro III del testo unico 1913, parte VI e VII) sono sostituiti dai seguenti comma:

« Gli assegni precedentemente indicati nella misura normale saranno liquidati dall'amministrazione dell'istituto e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

« Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri Enti, compreso lo Stato, o da ripartire fra i vari istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima ».

Il 1° comma dell'articolo 36 della legge sul monte pensioni, il 1° comma dell'articolo 36 della legge sulla cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali, il 1° comma dell'articolo 21 della legge sulla cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari e il 1° comma dell'articolo 21 della legge sulla cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili, sono modificati come segue:

« Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa ».

Il 1° e 2° comma dell'articolo 36 della legge sul monte pensioni, il 1° e 2° comma dell'articolo 37 della legge sulla cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali, il 1° e 2° comma dell'articolo 23 della legge sulla cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari e il 1° e 2° comma dell'articolo 23 della legge sulla cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

« Le pensioni e le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

« La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova o dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

« La riscossione della indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, sono confermate, ed estese anche per l'applicazione delle riforme rispettivamente stabilite col R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e col R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Le disposizioni predette si applicano pure alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, per quanto riguarda la riforma della cassa e per la esecuzione della riforma stessa, nonchè per i servizi statistici e tecnici dei vari istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 116. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2117.
Riforma dei regolamenti degli istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1904, n. 729, che approva il regolamento per la Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Visto il R. decreto 10 giugno 1909, n. 612, che approva il regolamento dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari e il R. decreto 13 giugno 1912, numero 990, portante modificazioni ed aggiunte al detto regolamento;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, che approva i regolamenti per il monte pensioni degli insegnanti elementari e per le casse di previdenza dei sanitari e dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali;

Visto il R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, che approva il regolamento per l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni dei predetti regolamenti per semplificazione dei servizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 2° comma dell'art. 21 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1904, n. 729, è sostituita la seguente disposizione:

« Le indennità normali saranno liquidate dall'Amministrazione dell'istituto e deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

« Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegno di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima ».

All'art. 22 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

« Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

« Le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

« La riscossione dell'indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa e alla rinuncia al diritto di ricorso ».

Art. 2.

Al 1° comma dell'art. 32 del R. decreto 13 giugno 1912, numero 990, è sostituito il seguente:

« La direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nei limiti dei fondi disponibili, ammetterà a pagamento nelle competenti sezioni di tesoreria provinciale i mandati che l'istituto le trasmetterà con la lettera firmata dal presidente ».

Art. 3.

Al 1° comma degli articoli 43, 40 e 33, rispettivamente dei regolamenti sul monte pensioni degli insegnanti elementari, della cassa di previdenza dei sanitari e della cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli Enti locali, approvati con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, è sostituito il seguente:

« Le delegazioni del tesoro eseguono giornalmente le annotazioni sui ruoli delle somme riscosse e, nell'ultimo giorno di ciascuno dei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre) compilano l'elenco dei debitori morosi, con l'importo dei contributi scaduti e non ancora versati, e lo rimettono in doppio esemplare all'Intendenza di finanza entro il 5 del mese successivo ».

Art. 4.

Al 1° comma dell'art. 54 del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, è sostituito il seguente:

« Gli assegni vitalizi sono liquidati dall'amministrazione dell'Opera di previdenza e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

« Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte di conferimento di assegni vitalizi facoltativi, quelle dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima ».

Nell'art. 57 del predetto regolamento sono soppresse le parole « del Consiglio di amministrazione ».

Al 2° comma dell'art. 75 del regolamento stesso è sostituito il seguente:

« Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate a cominciare dal 1° ottobre, su presentazione di una attestazione del capo dell'istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione per il pagamento della prima rata e la frequenza durante il primo semestre per il pagamento della seconda rata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 117. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2119.
Semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 5 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento delle ferrovie esercitate dallo Stato, modificata dalla legge 7 aprile 1921, n. 368;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, è sostituito il seguente: «Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m. 100 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorità ferroviaria.

Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte dell'autorità ferroviaria competente come al precedente comma.

I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, potranno con decreto del Ministro pei lavori pubblici, udita l'autorità ferroviaria competente per l'approvazione dei relativi progetti, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 2.

Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le espropriazioni a cui essa provvede direttamente, equivalgono per tutti gli effetti dell'art. 48

della detta legge, alla perizia di cui al precedente art. 32, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati dai detti uffici, colle modalità dell'art. 176 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Prefetto, ricevuti insieme alle relazioni di stima gli elenchi e piani già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ove non siano state fatte osservazioni ai sensi dell'art. 18, ordina che il piano si esegua, ed emana gli altri provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge suddetta, la quale per tutto il resto rimane ferma ed invariata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 119. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2118.

Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire 30 milioni a favore di cooperative edilizie ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 5 ottobre 1920, n. 1432; 7 aprile 1921, n. 463, e 20 agosto 1921, n. 1177, concernenti la concessione di mutui a società cooperative tra il personale delle ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche e popolari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare la somma di L. 30,000,000 alle società cooperative edilizie fra il personale ferroviario, in aggiunta ai fondi già concessi.

La somma predetta sarà prelevata dagli avanzi della gestione pensione e sussidi del personale anzidetto, e su di essa sarà corrisposto l'interesse del 4 %, più lire 0,10 % per rimborso di spese generali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 118. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2120.

Estensione ai territori annessi degli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, e del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457, concernenti rispettivamente la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni di beneficenza ed il regolamento per gli uffici di ragioneria delle prefetture.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati:

a) gli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, portanti disposizioni circa i bilanci e i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

b) il regolamento per gli uffici di ragioneria delle prefetture approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 457.

Art. 2.

Le attribuzioni demandate alla Giunta provinciale amministrativa, in materia di conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dagli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, e dagli articoli 7 e 11 del regolamento 5 ottobre 1902, n. 457, si intendono deferite al Consiglio di prefettura, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Art. 3.

L'articolo 150 del regolamento 19 settembre 1899, n. 394, citato nell'articolo 5 del regolamento 5 ottobre 1902, n. 457, si intende sostituito dall'articolo 225 del vigente regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 120. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Brugherio (Milano) e di Polia (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brugherio, in provincia di Milano.

SIRE,

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Milano sull'amministrazione del comune di Brugherio, contro la quale venivano da tempo presentati numerosi ed insistenti reclami, ha posto in luce notevoli irregolarità ed una situazione finanziaria difficilissima.

L'Amministrazione, guidata da preconcetti demagogici, aveva applicato irrazionalmente i tributi, inasprendo fortemente le aliquote della sovrimposta e trascurando del tutto l'attuazione degli altri cespiti di entrata e particolarmente della tassa di famiglia e sul bestiame, così da compromettere l'elasticità del bilancio e renderne per il corrente anno difficilissima la formazione. Per contro aveva largheggiato in spese, specie di assistenza medica ed ospedaliera, accordando cure e ricoveri gratuiti senza tener conto della condizione economica dei beneficati e non ostante la forte riduzione apportata, in seguito alle insistenze dell'autorità, al numero degli inscritti nell'elenco dei poveri.

La partigiana applicazione dei tributi e lo sperpero del pubblico danaro hanno suscitato nella cittadinanza un vivissimo malcontento, e l'Amministrazione, intralciata dalla palese ostilità popolare, si è andata mano mano disgregando per il ritiro dei suoi migliori elementi e non può più funzionare regolarmente, tanto che non le è stato possibile finora ripresentare alla Prefettura il preventivo 1923, rinviato dalla Giunta provinciale amministrativa con numerose osservazioni.

Per assicurare il normale funzionamento della civica azienda e per ragioni di ordine pubblico, onde evitare le gravi agitazioni, cui potrebbero dar luogo la persistenza dell'attuale stato di cose, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina del Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brugherio, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Camillo Orsi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Polia, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Il Consiglio comunale di Polia ha perduto, in seguito a dimissioni, i due terzi dei suoi componenti e si è pertanto dovuto provvedere ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Un'inchiesta, eseguita mesi or sono sul funzionamento dell'Amministrazione comunale, aveva rilevato lo stato di grave disordine in cui versava la civica azienda, la deficienza dei pubblici servizi ed il dissesto della finanza comunale.

In tali condizioni, non potendosi procedere alla convocazione dei comizi per la costituzione dell'ordinaria rappresentanza a causa delle condizioni locali dello spirito pubblico, appare indispensabile munire il Commissario dei maggiori poteri che gli consentano di provvedere in modo idoneo alla riorganizzazione della azienda e al riassetto delle finanze dell'Ente.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della le[illegible] comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 feb[illegible] 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emana[illegible] conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Polia, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Nicola Molè è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'articolo 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ugo L'Ecrivain, nato a Roma il 18 novembre 1885 da Luigi e da Agape Nardelli, ha perduta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ugo L'Ecrivain il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 15 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ugo L'Escrivain il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali.

1. D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il 5 novembre 1923 le ammissioni ai corsi per allievi sottufficiali i quali verranno iniziati il 1° dicembre successivo.

I corsi avranno luogo presso i seguenti corpi d'armata e presso la divisione militare di Cagliari.

TORINO: per la fanteria di linea, bersaglieri e alpini - per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori, telegrafisti e ferrovieri.

MILANO: per la fanteria di linea, bersaglieri ed alpini - per la cavalleria - per l'artiglieria da campagna, da montagna e pesante campale - per le compagnie di sanità e di sussistenza.

VERONA: per la fanteria di linea ed alpini - per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori, pontieri e lagunari.

TRIESTE: per la fanteria di linea e alpini - per l'artiglieria da montagna, da campagna e da costa.

BOLOGNA: per la fanteria di linea ed alpini - per l'artiglieria da campagna, da montagna e pesante campale.

FIRENZE: per la fanteria di linea - per l'artiglieria da campagna e da costa.

ROMA: per la fanteria di linea, granatieri e bersaglieri - per la cavalleria - per l'artiglieria da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori, radiotelegrafisti e aerostieri - per le compagnie di sanità e di sussistenza.

NAPOLI: per la fanteria di linea, per l'artiglieria da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori e telegrafisti.

BARI: per la fanteria di linea.

PALERMO: per la fanteria di linea e bersaglieri - per l'artiglieria da campagna, pesante campale, pesante e da costa - per il genio zappatori e minatori e telegrafisti.

CAGLIARI: per la fanteria di linea.

2. A differenza di quanto è stato praticato in questi ultimi anni, detti corsi avranno inizio non già presso le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, ma presso i corpi, dove gli aspiranti saranno riuniti in speciali corsi allievi caporali della durata di quattro mesi, preparatori ai successivi corsi che si effettueranno nelle scuole allievi sottufficiali.

I comandi di corpo d'armata istituiranno i corsi allievi caporali presso i corpi dipendenti nel numero che riterranno opportuno in relazione al numero di aspiranti alla dipendente scuola per ciascuna delle specialità in cui viene istituito il corso.

3. Nella seconda quindicina del mese di marzo 1924, gli allievi saranno sottoposti agli esami per la promozione a caporale e, se giudicati idonei, verranno promossi a detto grado in data 31 marzo medesimo.

Dopo una breve licenza, i caporali allievi saranno inviati alla data del 15 aprile successivo alle scuole allievi sottufficiali di corpo d'armata, ove verranno svolti corsi della durata di tre mesi e mezzo, seguendo i programmi per l'idoneità a sergente.

Coloro, invece, i quali non riuscissero idonei negli esami a caporale, cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno trasferiti come soldati ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono reclutato dal rispettivo distretto di leva per completare i loro obblighi di servizio. Coloro i quali fossero stati arruolati volontari potranno chiedere il proscioglimento dalla ferma di tre anni ed essere anche licenziati dalle armi se nati posteriormente al 1904 oppure se provenienti dai già riformati o dai riammessi in servizio.

Nella seconda metà del mese di luglio 1924 avranno luogo presso le scuole allievi sottufficiali gli esami di idoneità a sergente e gli idonei saranno promossi caporali maggiori in data 31 detto mese ed assegnati con questo grado ai reggimenti con le norme che saranno a suo tempo indicate dal Ministero.

Coloro che non riuscissero idonei negli esami a sergente, saranno inviati come caporali ad un corpo dell'arma e specialità alla quale appartengono, reclutato dal loro distretto di leva. Nella seconda metà di settembre saranno sottoposti agli esami di riparazione presso il corpo dove si trovano e presso il quale rimarranno anche se promossi caporali maggiori.

Gli idonei saranno promossi caporali maggiori in data 30 settembre. Quelli che non riuscissero negli esami di riparazione cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali ed ultimeranno come caporali i loro obblighi di servizio, salvo a quelli che fossero arruolati volontari la facoltà di chiedere il proscioglimento dalla ferma di tre anni.

Dopo due mesi dalla promozione a caporale maggiore, ma non prima del compimento del decimo mese di servizio, saranno promossi sergenti, purchè le competenti commissioni d'avanzamento li dichiarino promovibili, i caporali maggiori allievi sottufficiali che assumano la ferma di due anni; nella quale sarà computato il servizio già prestato. Per i volontari ordinari, la ferma di tre anni sarà commutata in quella di due.

Coloro che non contrarranno tale ferma ultimeranno i propri obblighi di leva col grado di caporale maggiore.

4. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi dietro loro domanda:

a) i militari attualmente sotto le armi, purchè all'atto dell'ammissione stessa s'impegnino con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi per tutta la durata del corso (10 mesi);

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 settembre 1923, assumendo, quali volontari ordinari la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato;

c) gli inscritti della classe 1904, se già arruolati, o, qualora non lo siano ancora, se assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato.

Si avverte però che in base a disposizioni che verranno a suo tempo emanate, gli inscritti della classe 1904, i quali, al momento della chiamata alle armi della loro classe, chiederanno, avendo i voluti requisiti, l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, potranno ottenere di ritardare la presentazione alle armi fino al 1° dicembre 1924, in cui avrà inizio il successivo corso purchè s'impegnino con apposita dichiarazione scritta ad assumere la ferma di due anni;

d) le reclute della classe 1904 o di classi precedenti alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione della ferma;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° dicembre p. v., il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *b*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1904 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma

e che assumano l'arruolamento volontario. I riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° dicembre p. v.

5. Per essere ammessi alle suindicate scuole gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto sempre buona condotta, devono essere provvisti del diploma di maturità ovvero comprovare di avere frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi telegrafisti dovranno possedere la licenza di scuola tecnica ovvero il certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale o titoli equipollenti.

6. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali potranno chiedere l'ammissione soltanto alle scuole del Corpo d'armata in cui sono domiciliati o cui appartengono per fatto di leva quando nelle scuole medesime siano istituiti corsi della specialità cui aspirano.

Solo per la specialità di cui non vi siano corsi nei detti Corpi d'armata, gli aspiranti potranno chiedere l'ammissione ad altra scuola. Peraltro per la cavalleria, la sanità e la sussistenza, l'ammissione alla scuola di Milano è limitata agli aspiranti dei primi cinque corpi d'armata (Torino, Milano, Verona, Bologna e Trieste) e l'ammissione alla scuola di Roma a quelli dei cinque ultimi corpi d'armata (Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo).

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un corpo d'armata ad altro in relazione alle esigenze del servizio in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

7. Le domande, indirizzate ai competenti comandanti di corpo d'armata e redatte sulla prescritta carta bollata da una lira, dovranno dagli aspiranti essere presentate ai comandanti di distretto di residenza o di leva al più presto possibile e in ogni modo non oltre il 5 novembre p. v.

All'atto di tale presentazione i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti in attesa che il competente comando di corpo di armata si sia pronunciato sulle domande.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per gli inscritti arruolati della classe 1904 e per i militari in congedo illimitato che aspirino alla riammissione in servizio o che rinunzino alla ferma ridotta:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

I militari che rinunziano alla ferma ridotta e che siano ancora minorenni dovranno inoltre produrre l'atto di consenso di chi esercita su di essi la patria potestà.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli inscritti non ancora arruolati della classe 1904:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, con l'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio.

9. Durante lo svolgimento dei corsi allievi caporali non potrà essere concessa agli allievi nessuna licenza, nemmeno per le feste di Natale e Capo d'anno.

Dopo la loro ammissione alle scuole, le licenze potranno essere consentite soltanto entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia.

Coloro che eventualmente rimanessero assenti dal corpo per un periodo superiore ai 30 giorni cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali.

10. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di L. 500.

Ottobre 1923.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 7 corrente in Varano nelle Marche, provincia di Ancona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 8 ottobre 1923.

GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA

Diffida riguardante l'invio di pubblicazioni.

Si rende di pubblica ragione che l'amministrazione della Colonia provvede direttamente alle richieste di abbonamenti ai periodici ed alle riviste che ritiene utili ai vari servizi, e dispone i relativi pagamenti contemporaneamente alle singole richieste.

Pertanto avverte che non darà corso al pagamento di abbonamenti per periodici o riviste che le siano inviati senza una espressa sua domanda.

Salvo accordi in contrario, le pubblicazioni, ufficiali o no, ricevute in omaggio, non importano come conseguenza il « cambio » col Bollettino ufficiale della Somalia Italiana.

Mogadiscio, 31 agosto 1923.

Il Governatore: RIVERI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola artistica industriale di Fano, è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia.

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

e) titolo di studio: diploma in ragioneria o scuola normale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c) e d) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b) e c) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui al precedente articolo i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Fano. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo al successivo classificato seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole è nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 4800 oltre l'indennità carovivere ed i supplementi di stipendio di L. 2000 di cui all'art. 2 del decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di cui 3 di L. 600 ciascuno e 4 di L. 500 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10,600.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 3 ottobre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale.

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola popolare operaia di Aversa, è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di aritmetica, geometria e contabilità.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli venga fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto della provincia, quella del medico militare, dalla superiore

autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° Titolo di studio: laurea in matematica o fisica o chimica, o titolo che abiliti all'insegnamento della matematica e scienze nelle scuole medie inferiori e altri titoli di esercizio professionale riconosciuti equipollenti dalla Giunta;

6° Cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattiva e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui i nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesso come pure le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato dall'autorità preposte ad istituto di istruzione media normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio si terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria. L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5900 oltre l'indennità carovivere.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a 4 aumenti quadriennali di cui tre di L. 800 e uno di L. 700 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11,000.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 28 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 3 aprile 1921, n. 600;
Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite, presso l'Osservatorio di frutticoltura di Pistoia, due borse di studio e tirocinio per laureati in agraria che intendano di perfezionarsi nel ramo della frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 2.

A ciascuna borsa è assegnata la somma di L. 5000. Le borse sono pagate in rate trimestrali posticipate dal Ministero, in seguito a certificato di frequenza del direttore dell'Osservatorio.

Art. 3.

Le borse si conferiscono col mezzo di concorso *per titoli*, tra giovani laureati in scienze agrarie.

Art. 4.

L'esame dei titoli è fatto da una Commissione esaminatrice, nominata dal Ministero.

Art. 5.

Ciascuna borsa avrà la durata dal 1° dicembre 1923 al 30 novembre 1924, eccezione fatta per un mese estivo di vacanza.

Art. 6.

I laureati che otterranno la borsa dovranno risiedere in Pistoia; essi verranno considerati come *assistenti temporanei* dell'Osservatorio stesso, e dovranno, pertanto, eseguire ogni ordine e disposizione del direttore.

Art. 7.

Alla fine dell'anno agrario i tirocinanti riceveranno un attestato di frequenza e di pratica in frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 8.

Le domande di ammissione, in carta da bollo, dovranno essere trasmesse al direttore dell'Osservatorio di frutticultura di Pistoia, non più tardi del 31 ottobre 1923, e dovranno essere corredate dai documenti seguenti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie, conseguita da non oltre un decennio, ed il certificato dei punti di merito conseguiti durante i corsi scolastici;

b) fede di nascita;

c) certificati di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° agosto 1923;

d) i titoli e pubblicazioni dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Art. 9.

La spesa per le borse di cui al presente decreto farà carico al cap. 29 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1923-24, ed al capitolo corrispondente per l'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.